



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 355 CSAT 25 del 21 MARZO 2023

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

**Riunione del giorno 21 marzo 2023**

**Procedimento n. 93/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. ATHENA (AG) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Sollima. Campionato Under 15 Girone "C" Gara: Athena – Favara Accademy del 19.02.2023. C.U. 314 sgs 121 del 22.02.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Athena, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato ha sì protestato in modo veemente nei confronti del direttore di gara accompagnando tale protesta con gesti certamente plateali senza però mai spintonarlo o arrivare a un contatto fisico con quest'ultimo, per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia sproporzionata a quanto realmente accaduto e pertanto ne chiede una riforma in melius.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che: *" al 27° minuto del secondo tempo, a seguito di un rigore fischiato alla squadra ospite, il giocatore n.3 della squadra di casa Sollima Giuseppe (già precedentemente ammonito per proteste) si avvicinava a me mettendosi faccia a faccia con spinte e toni arroganti e a tratti minacciosi esclamando un ta fazzu finiri sta partita".*

Una volta notificata l'espulsione il già menzionato calciatore tentava di avvicinarsi, ancora una volta, al DDG ma veniva prontamente bloccato dai compagni di squadra che lo allontanavano.

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ma purtuttavia si ritiene che la sanzione disciplinare così come assunta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi dovendosi inquadrare il comportamento posto in essere dal Sollima nella condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, che determina un contatto fisico per la quale è prevista una sanzione non inferiore a quattro giornate di squalifica ex lett. b) comma 1 dell'art 36 C.G.S., per cui ben può contenersi la squalifica nel minimo editale previsto, atteso che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Sollima Giuseppe.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 97/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

CUS Palermo (PA) avverso l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.23 del dirigente del CUS Palermo Sig. Adeola Davids Adeyemi. Campionato U17 Regionale maschile gir. A. Gara: Trapani 1905 - CUS Palermo del 25/02/2023. C.U. n.324 sgs 124 del 28.02.23.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, il CUS Palermo impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale per avere il dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi a fine partita chiesto all'arbitro di omettere sul referto di gara i provvedimenti assunti da quest'ultimo; poiché a dire del ricorrente, in realtà, il sig. deola a fine gara con toni evidentemente goliardici e scherzosi anche in considerazione della vittoria appena maturata, rivolgeva al direttore di gara la richiesta di non annotare le ammonizioni a referto poiché tali sanzioni avevano riguardato solo atleti diffidati. Sempre a dire del ricorrente, tali richieste erano state oggetto di battute scherzose anche da parte del dirigente del Trapani ed inoltre, che la gara si era svolta senza episodi anomali, che sul referto figurava anche un errore nell'indicazione di un calciatore sostituito e che, infine, forse a causa della stanchezza, l'arbitro non sarebbe stato nelle condizioni psicofisiche adatte per percepire la differenza tra una battuta goliardica ed un tentativo di illecito sportivo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, sottolinea le parole dell'arbitro, secondo cui "i dirigenti accompagnatori delle due squadre *si sono permessi a fine partita di entrare nel mio spogliatoio per chiedermi di levare due ammonizioni .....*, dato che la partita era stata molto tesa sia dentro e fuori il campo, ero spaventato dalla situazione e così ho depennato dal refertino i due giocatori, ho fatto ciò per potermi sbrigare e mettermi in viaggio".

La reclamante, invero, non adduce alcun elemento a comprova delle proprie affermazioni ed in particolare della circostanza che la gara si fosse svolta senza "*particolari episodi anomali*" in un clima di asserita serenità, quando invece, dal referto risultano insulti e minacce rivolte all'arbitro a seguito dell'espulsione dell'allenatore e di un calciatore del Trapani; tale clima e l'improvviso ingresso (non vi è alcuna prova che sia stato l'arbitro a chiamare i dirigenti, come invece affermato dalla reclamante) nello spogliatoio dell'arbitro da parte dei due dirigenti per avanzare le richieste in oggetto, comprovano l'esistenza di un clima molto teso, ben lungi da quel tono goliardico prospettato dalla reclamante e propendono per la correttezza della valutazione fatta dall'arbitro che, "*spaventato dalla situazione*" (come da referto) fu indotto ad aderire alla richiesta dei dirigenti al solo fine di poter fare velocemente rientro a casa.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della inibizione fino al trenta giugno 2023.

In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; si ritiene, pertanto, di dover confermare le superiori sanzioni a carico del dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della inibizione fino al 30 giugno 2023 a carico del dirigente del CUS Palermo, Adeola Davids Adeyemi, e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (€ 62,00), non versato.

il relatore  
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 98/A**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Appello personale del sig. GIOVANNI BIONDO, dirigente tesserato per la Soc. Oratorio San Giovanni Battista, avverso la squalifica fino 2 marzo 2025 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Campionato C5 Serie D Girone "A" Gara: Futsal Altofonte – Oratorio San Giovanni Battista del 25.02.2023.

C.U. n. 35 del 28.02.2023 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi il sig. Giovanni Biondo, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna, personalmente, la sanzione irrogatagli dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, di non avere mai aggredito il DDG e che il referto redatto dall'arbitro, nella parte in cui gli attribuisce atti violenti in suo danno non assurge a fede privilegiata perché per ammissione dello stesso ufficiale di gara questi era in stato confusionale a seguito delle percosse subite da altri tesserati della società Oratorio S. Giovanni.

A riprova di ciò produce unitamente al reclamo dichiarazione scritta del Comandante della Polizia Municipale di Altofonte nonché altra dichiarazione resa da tale sig. Di Matteo Nicola, dirigente tesserato per la Soc. Futsal Altofonte 2021, che nell'occorso ricopriva l'incarico di addetto all'arbitro veicolata con memoria integrativa depositata nei termini.

All'udienza odierna è comparso il Sig. Biondo Giovanni, assistito dal proprio legale di fiducia, il quale ha insistito sui motivi di reclamo con richiesta di accoglimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva, per quello che qui interessa, che il direttore di gara dopo avere subito plurimi atti violenti in suo danno posti in essere da altri tesserati della Soc., Oratorio San Giovanni Battista mentre riusciva e divincolarsi e a raggiungere lo spiazzo antistante gli spogliatoi assistito dal servizio d'ordine e da alcuni tesserati della soc. Altofonte veniva colpito ripetutamente alla schiena e in altri parte del corpo riconoscendo i suoi aggressori nelle persone dei calciatori recanti la maglia n.12 e n. 14 nonché nel dirigente della medesima società sig. Biondo Giovanni. Inoltre il sig. Biondo Giovanni lo colpiva nuovamente il DDG con entrambe le mani spingendolo così forte da provocargli dolore immediato, mancanza di respiro e capogiri.

Una volta raggiunto lo spogliatoio l'arbitro notava che il sig. Giovanni Biondo colpiva con forza la porta di detto locale.

Il referto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, risulta coerente, preciso e circostanziato in ordine a quanto accaduto e pertanto la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali, ragion per cui il gravame non può essere accolto per quanto attiene alla inibizione inflitta poiché la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure, risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione ai plurimi atti violenza posti in essere in danno dell'arbitro.

Il reclamo deve, di contro, essere accolto limitatamente alla sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC essendo tale sanzione prevista solo nel caso in cui venga irrogata la sanzione massima di anni cinque di inibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 lett. h) C.G.S. così dovendosi rettificare l'errata indicazione dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. operata dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca la sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone restituirsi al reclamante il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 99/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

F.C.D. ATLETICO 1994 (CT) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Samuele Florio.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: Atletico 1994 – Vizzini Calcio 2015 del 05.03.2023.

C.U. n. 334 del 07.03.2023

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. FCD Atletico 1994, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che la sanzione risulta sproporzionata a quanto

effettivamente posto in essere dal proprio tesserato il quale si sarebbe solo limitato, secondo l'assunto difensivo, a protestare ritenendo ingiusta la sanzione dell'espulsione ma, comunque, si sarebbe immediatamente allontanato senza ulteriori recriminazioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai fatti e ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 26' del 2° t. è stato espulso, su segnalazione dell'assistente n.1, il sig. Samuele Florio perché seduto in panchina, quale calciatore di riserva, profferiva degli insulti non solo nei confronti dell'AA ma anche nei confronti dell'intera terna. Alla notifica dell'espulsione il già menzionato calciatore profferiva delle frasi minacciose nei confronti dell'AA1 per allontanarsi subito dopo senza ulteriori comportamenti antiregolamentari.

In ragione di quanto sopra il reclamo è parzialmente fondato per cui la sanzione va rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Samuele Florio e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 101/A**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso squalifica fino al 30.09.2023 a carico del calciatore sig. Nobile Paolo; avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Acciarito Diego, Marletta Giuseppe e Paterniti Filippo; squalifica fino al 30.04.2023 dell'assistente arbitro sig. Lanzafame Luciano e inibizione fino al 20.03.2023 del dirigente sig. Giovanni Balsamo.

Campionato Under 17 Girone "D" Gara: La Meridiana – Stella Nascente del 05.03.2023.  
C.U. n. 333 sgs 127 del 07.03.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini la U.S.D. La Meridiana, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il calciatore Nobile Paolo ha avuto solo un comportamento scomposto nei confronti dell'arbitro mentre i calciatori Acciarito, Marletta e Paterniti non hanno mai accerchiato il direttore di gara né lo hanno mai insultato o minacciato. A tale fine vengono prodotti n.2 filmati che dovrebbero corroborare l'assunto difensivo della reclamante.

All'udienza odierna è comparso mediante collegamento telematico il difensore della Società, giusta procura in atti, avendone quest'ultima fatto tempestiva richiesta, il quale ha insistito nei motivi di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo reclamo proposto nei confronti del sig. Giovanni Balsamo perché la sanzione non è impugnabile essendo inferiore ad un mese.

Parimenti inammissibile risulta il capo di reclamo relativo alla squalifica dell'assistente dell'arbitro sig. Luciano Lanzafame perché risulta pretermesso ogni motivo di impugnazione se non una generica dichiarazione di estraneità ai fatti.

Infine, va dichiarata inammissibile la produzione dei video, infatti, sul punto giova ricordare che l'art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare.

In altri termini la prova fornita dai rapporti è "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi.

In questa prospettiva, l'art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono

essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *“nei casi previsti dall’ordinamento federale”*.

Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *“di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione”* (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022)

Tali video, peraltro, non offrono quelle garanzie tecniche e documentali previste dalla normativa federale sopra richiamata.

Prima di passare all’esame delle squalifiche a carico dei calciatori giova ricordare che risulta estraneo al presente procedimento la parte del reclamo relativo al risultato gara in quanto al momento del deposito dello stesso il risultato era ancora sub iudice innanzi al GST.

Dalla lettura del referto risulta che al 36’ del 2° t. è stato espulso il giocatore della Meridiana sig. Nobile Paolo perché profferiva una frase offensiva nei confronti del DDG seguita dal gesto delle corna. Nel medesimo frangente il predetto calciatore si avvicinava con fare aggressivo e minaccioso all’arbitro spingendolo con le mani all’altezza del petto continuando nel suo atteggiamento aggressivo e minaccioso ma i suoi compagni, intervenendo, lo trattenevano con forza e l’allontanavano ma ciò nonostante lo stesso continuava a profferire minacce all’indirizzo dell’arbitro dicendogli che lo avrebbe aspettato negli spogliatoi.

Nel contempo entrava in campo un soggetto non iscritto in elenco che però veniva individuato dal DDG nella persona del sig. Giovanni Luculano, anch’esso riferibile alla società La Meridiana, il quale assumeva un comportamento minaccioso.

Allo stesso tempo, l’arbitro riferisce di essere stato accerchiato da diversi giocatori che lo minacciavano e spintonavano tra cui riconosceva il n.22 Acciariti Diego, il n.6 Paterniti Filippo e il n.3 Marletta Giuseppe per cui non essendo più nelle condizioni psicologiche di dirigere la gara la sospendeva al 38’ del 2°t.

Nel dirigersi verso gli spogliatoi il sig. Luciano Lanzafame, che nell’occorso rivestiva la funzione di assistente arbitro, assumeva un comportamento minaccioso tentando di aggredire il DDG non riuscendo nell’intento perché trattenuto.

Una volta raggiunto lo spogliatoio l’arbitro riferisce di avere convocato i dirigenti di entrambe le società per fare sottoscrivere il rapportino di fine gara ma il dirigente accompagnatore della Soc. La Meridiana, sig. Balsamo, si rifiutava di sottoscriverlo per cui, consegnati i documenti, lasciava l’impianto senza ulteriori incidenti.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili della benché minima riduzione ivi compresa quella irrogata al calciatore sig. Paolo Nobile il cui comportamento, così come descritto dal direttore di gara, non va ascritto ad una condotta violenta, così come codificata dal comma 1 dell’art. 35 C.G.S., non potendosi considerare la spinta al torace come un atto teso a produrre una lesione, né il certificato medico allegato al referto, come meglio si dirà infra, sia ricollegabile a quanto posto in essere dal Nobile.

La Corte, infatti, non può esimersi dal valutare la continenza del referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro che risulta allegato al referto di gara.

La prima anomalia riguarda l’orario in cui il direttore di gara si è presentato al pronto soccorso e più precisamente alle ore 15,09 del 5.3.2023 e cioè ben due ore dopo avere lasciato l’impianto sportivo dichiarando di accusare *“algia all’addome”* a causa di una aggressione.

Ciò che lascia perplessi è che dal referto di gara non risulta che l’arbitro abbia subito una aggressione che lo abbia colpito all’addome avendo egli riferito solo di avere ricevuto una spinta al torace (impropriamente descritto come petto) cosa certamente ben diversa dall’addome, così come riferisce di generici spintoni senza indicare in alcun modo in quale parte del corpo li abbia ricevuti né riferisce di avere accusato dolori nell’immediatezza dei fatti.

Inoltre, la sospensione della gara l’attribuisce, come riportato in referto, alle condizioni

psicologiche in cui si è venuto a trovare a causa delle proteste e che erano tali da non consentirgli una serena direzione.

Per cui, alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene di non potere utilizzare detto referto medico ai fini dell'aggravamento delle sanzioni perché il lamentato dolore all'addome non trova alcun riscontro nei fatti così come descritti dall'arbitro nel referto di gara che, come sopra detto, gode di fede privilegiata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 102/A**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Antonino Giannotta – relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. Atletico Pagliara (ME) avverso squalifica per tre gare effettive dei calciatori sigg.ri Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca.  
Campionato 3<sup>a</sup> cat., gir. B, gara: Virtus Messina - Atletico Pagliara del 05/03/2023.  
C.U. n.47 del 9/03/2023.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'A.S.D. Atletico Pagliara impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che a fine gara un calciatore avversario si sarebbe avvicinato insultando e minacciando i calciatori della reclamante, originando una animata discussione contraddistinta da qualche spintarella, senza mai andare oltre le regole; mentre il calciatore La Speme Gianluca si sarebbe avvicinato al solo tentativo di sedare i più facinorosi, subendo invece un pugno che lo faceva stramazzone al suolo, provocandogli un'lesione allo zigomo destro. Infine, i giocatori della reclamante sarebbero stati costretti a difendersi dalla violenta aggressione subito dopo portata dai giocatori avversari.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come l'arbitro, a fine partita, notava un gruppo di calciatori di entrambe le squadre che iniziavano a colpirsi a vicenda con pugni e calci, distinguendo i calciatori "*Cucinotta Letterio che colpiva un avversario, Allone Paolo che cercava di colpire un calciatore avversario con un calcio*" ed il n.10 La Speme Luca dell'Atletico Pagliara che, insieme ad altri giocatori, "*prendeva parte in maniera attiva al parapiglia generale*".

La Corte rileva come la ricorrente non adduca alcun elemento atto a provare che i propri tesserati coinvolti avessero agito per difendersi da aggressioni subite ed anzi, nel referto si precisa che la rissa sarebbe stata originata da giocatori di entrambe le squadre e che, in tale ambito, i calciatori sanzionati avrebbero tenuto una condotta attiva, dunque non "meramente partecipativa" alla mass confrontation.

D'altra parte non vi è alcun dubbio sulla natura di condotta violenta degli atti posti in essere dai tesserati sanzionati (V. per tutti Corte Sportiva Appello Sez. Un. in CU n.114 (CSA del 3/17) ma non anche della "particolare gravità" di cui all'art 19 C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; si ritiene, pertanto, di dover confermare le superiori sanzioni a carico dei calciatori sigg.ri Allone Pietro,

Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della squalifica per tre gare effettive per i calciatori Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (€ 130,00), non versato.

il relatore  
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 marzo 2023**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA